



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

Composta da

TONOLO Marta Presidente

ZAFFINA Innocenza Consigliere

ALBERGHINI Daniela Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al n. **32679** del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale n. 88333 dell’agente contabile Gianluca Falcomer, consegnatario dei titoli azionari del Comune di Cinto Caomaggiore (VE) per il periodo 1.1.2023/31.12.2023, depositato il giorno 4 giugno 2024;

Vista la relazione n. 566/2025 del Magistrato Istruttore sul conto, redatta in data 5 novembre 2025;

Visti gli altri atti e documenti tutti di causa;

Udito all’udienza del 11 marzo 2026, celebrata con l’assistenza del segretario dr.ssa Alessandra Zotti, data per letta la relazione del Cons. Daniela Alberghini, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore generale Francesca Dimita. Presenti l’agente e il Responsabile del SEF dr.ssa Nadin Ceolin.

SVOLGIMENTO IN FATTO

Con relazione di deferimento n. 566 in data 5 novembre 2025, il Magistrato istruttore chiedeva di sottoporre a giudizio della Sezione il conto giudiziale n. 88333 reso da Gianluca Falcomer, consegnatario dei titoli azionari del Comune di Cinto Caomaggiore (VE), relativo al periodo 1 gennaio/31 dicembre 2023.

Riferiva il Magistrato, all'esito dell'istruttoria esperita, che sotto il profilo formale il conto era sottoscritto dal Sindaco e corredato dal visto di regolarità del Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune.

Sotto il profilo sostanziale, il valore complessivo dei titoli al 01.01.2023, pari a € 884.630,00 non concordava con il corrispondente valore dello stato patrimoniale pari a € 2.075.086,38 così come il valore finale al 31.12.2023, pari a € 884.630,00, non trovava corrispondenza con quello indicato nello Stato patrimoniale del rendiconto dell'Ente, riportante l'importo di € 2.105.007,15.

Tale discrepanza era stata giustificata, nel corso dell'istruttoria, dal Responsabile del Servizio finanziario, in ragione dell'applicazione di un diverso criterio di valutazione (quota di patrimonio netto) nelle scritture dello stato patrimoniale.

Contestualmente lo stesso Ente segnalava l'erronea indicazione della partecipazione in Acque del Basso Livenza Patrimonio s.p.a., società incorporata in Livenza Tagliamento Acque s.p.a. e che, pertanto, il valore nominale di quest'ultima partecipazione, diversamente da quanto indicato nel conto, era pari ad euro 569.242,00, corrispondente a n. 569.242 azioni possedute dall'Ente.

Ritenendo che le riscontrate irregolarità fossero ostative all'approvazione

del conto il Magistrato ne deferiva l'esame al Collegio.

Con decreto presidenziale in data 4 dicembre 2025 veniva fissata l'udienza di discussione per il giorno 11 marzo 2026.

L'Ente provvedeva a notificare la relazione di deferimento e il decreto di fissazione dell'udienza all'agente che, in data 13 febbraio 2026, depositava una memoria con la quale si riportava alle deduzioni già svolte nel corso dell'istruttoria dal responsabile SEF e dava notizia che, a decorrere dall'esercizio 2024, il Comune si era adeguato all'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza contabile in ordine all'utilizzo di un diverso criterio di valutazione delle partecipazioni.

All'odierna udienza, presente l'agente, il Pubblico Ministero formulava le proprie conclusioni come da verbale.

All'esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Oggetto di esame è il conto giudiziale reso, per il periodo 1 gennaio/31 dicembre 2023, dal consegnatario dei titoli azionari del Comune di Cinto Caomaggiore.

1. Il Collegio, pur prendendo atto delle argomentazioni dell'agente circa le contestate discrepanze rispetto alle scritture generali dell'Ente, non può non rilevare che il conto presenta un profilo di irregolarità, non superabile ed assorbente, che ne impedisce l'approvazione ed il conseguente discarico dell'agente.

Il criterio del valore nominale applicato dall'agente per l'iscrizione nel conto del valore delle partecipazioni, infatti, non è corretto.

Il principio contabile applicato concernente la contabilità economico

patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (all. 4/3, punto 6.1.3, del D.Lgs. 118/2011) ha previsto, quale criterio di valutazione per la rilevazione contabile nella Stato patrimoniale delle immobilizzazioni finanziarie in titoli, azionari e non, il ricorso a quello della frazione di patrimonio netto (*“Le partecipazioni in società controllate e partecipate di cui agli articoli 11-quater e 11-quinquies del presente decreto, sono valutate in base al “metodo del patrimonio netto”; “anche le partecipazioni in enti, pubblici e privati, controllati e partecipati, sono valutate in base al “metodo del patrimonio netto”, salvo i casi in cui non risulti possibile acquisire il bilancio di esercizio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell’approvazione”).*

Il medesimo criterio, quindi, deve trovare applicazione anche con riferimento alla rilevazione del valore delle partecipazioni nel conto del consegnatario dei titoli. Il principio contabile espressamente precisa che si deve far riferimento all’ultimo bilancio di esercizio disponibile delle società partecipate, con la evidente conseguenza che i valori disponibili al 1.1. e al 31.12 di ciascun esercizio, sono quelli rispettivamente riferiti all’esercizio -2 e -1 da quello in corso.

Applicando il principio al caso in esame, quindi, al 1.1.2023 il valore della quota di patrimonio netto corrispondente alla partecipazione detenuta andava riferita al dato risultante dal bilancio di esercizio 2021 (approvato nel corso del 2022), mentre quello al 31.12.2023 andava riferito al dato risultante dal bilancio di esercizio 2022 (appunto, approvato nel corso del 2023).

L’avvenuta iscrizione delle partecipazioni nel conto in esame al valore

nominale anziché con il criterio del patrimonio netto, costituisce, quindi, non solo una violazione di legge che inficia irrimediabilmente la regolarità del conto, ma preclude anche che il conto possa assolvere alla funzione, che gli è propria, di adeguatamente rappresentare la gestione dei beni in custodia.

Come, peraltro da tempo, sottolineato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ord. n. 7390/2007), infatti, il giudizio sul conto *“non può essere limitato al titolo originario nella sua materialità, ma deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o dividendi distribuiti. Il regolamento di contabilità, R.D. n. 827 del 1924, art. 29, u.c., stabilisce che i consegnatari dei diritti e delle azioni indicati alla lettera c) dell'art. 20 “rispondono anche delle variazioni dei crediti a loro affidati”*” (quest’ultima disposizione applicabile anche agli enti locali in virtù dell’art. 93 TUEL), pur precisandosi che l’esercizio delle funzioni di maneggio/custodia *“non può, in alcun modo, dar luogo ad un sindacato sull'esercizio dei diritti spettanti all'azionista pubblico”*.

In relazione alla necessaria rappresentazione delle variazioni del valore dei titoli nel conto del consegnatario, dunque, il patrimonio netto si presenta come una grandezza contabile che, in quanto determinata dal differenziale tra attività e passività -e quindi variabile in ragione del risultato di esercizio- ha un elevato valore informativo, in quanto fornisce una espressione, anche sul piano finanziario e patrimoniale, dell’autonomia finanziaria e della solidità gestionale della società; inoltre, rispecchiando non solo le scelte di politica finanziaria dei soci, ma anche l’effettiva *performance* gestionale conseguita nell’arco dell’esercizio, le sue variazioni offrono una

prospettica visione dell'evoluzione dell'equilibrio patrimoniale aziendale.

L'irregolarità riscontrata appare assorbente ed esonera il Collegio dalla

valutazione dell'ulteriore profilo di irregolarità relativo alla correttezza e

completezza dell'elenco delle partecipazioni inserite nel conto.

2. Tutto ciò considerato, il Collegio non approva il conto, stanti i profili di

irregolarità emersi, e non ammette a discarico l'agente.

3. Non è luogo a provvedere sulle spese in assenza di statuizione di

condanna.

P.Q.M.

La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.

32679 del registro di segreteria promosso nei confronti dell'agente

Gianluca Falcomer in relazione al conto giudiziale n. 88333 depositato il

giorno 4 giugno 2024, lo dichiara irregolare e, per l'effetto, non discarica

l'agente.

In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.

Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.

Così deciso in Venezia, all'esito delle camere di consiglio dei giorni 11

marzo e 19 maggio 2026.

Il Giudice Relatore

Il Presidente

Daniela Alberghini

Marta Tonolo

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 28/05/2026

Per

Il Funzionario Preposto

